

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”.



A) La prestazioni per invalidità nel regime generale obbligatorio

La legge 2 giugno 1984 n.222, ha dettato le norme in tema di invalidità pensionabile, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

In particolare, l’art.1 disciplina l’assegno ordinario di invalidità, l’art.2 la pensione ordinaria di inabilità e l’art.6 altre prestazioni, denominate assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità e pensione ai superstiti privilegiata indiretta per inabilità.

1) L’assegno ordinario di invalidità si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- A)** è erogato a favore di lavoratori la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, a condizione che facciano valere un’anzianità assicurativa di almeno 5 anni e risultino accreditati sulla loro posizione contributiva almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 precedenti la domanda;
- B)** è calcolato secondo le norme in vigore nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS): l’assegno calcolato in base al sistema retributivo o misto (parte retributivo e parte contributivo) può, in presenza di determinati requisiti reddituali, essere integrato al trattamento minimo, da un importo pari all’assegno sociale: tale integrazione non si applica all’assegno calcolato in base al solo sistema contributivo;
- C)** non è reversibile ai superstiti;
- D)** ha carattere temporaneo; è infatti riconosciuto per un periodo di 3 anni; al termine del triennio, se permane lo stato di invalidità precedentemente riconosciuto, può essere confermato, a domanda, per altri 3 anni, e così pure per il triennio successivo: dopo 3 riconoscimenti consecutivi, è confermato definitivamente, salva la facoltà di revisione delle condizioni psico-fisiche, in qualsiasi momento, da parte dell’Ente previdenziale;
- E)** al compimento dell’età pensionabile, si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti, in pensione di vecchiaia; in tale prospettiva i periodi di fruizione dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono utili ai fini del diritto, ma non della misura, della pensione di vecchiaia;

- F) in caso di accoglimento di domanda di assegno ordinario di invalidità, il lavoratore può continuare ad esercitare la propria attività lavorativa;
- G) se il percettore dell'assegno è titolare di redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, superiori a determinate soglie, l'assegno è ridotto nelle seguenti misure:
25% : se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo di pensione;
50% : se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo di pensione.
- H) Oltre alla riduzione appena indicata, l'assegno potrebbe essere soggetto, nel caso in cui l'importo rimanga ancora superiore al trattamento minimo, ad un'ulteriore trattamento: esiste infatti un regime di incumulabilità tra pensione e redditi di lavoro, diversa a seconda che il titolare di assegno svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

2) La pensione ordinaria di inabilità si caratterizza come segue:

- A) è riconosciuta al lavoratore considerato inabile, ossia ad un soggetto che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a condizione che faccia valere un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni e risultino accreditati sulla sua posizione contributiva almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 precedenti la domanda, e che cessi qualsiasi attività lavorativa, cancellandosi, se iscritto, da elenchi di lavoratori autonomi e albi professionali;
- B) è calcolata con le stesse regole dell'assegno di invalidità, ed è maggiorata da un'anzianità contributiva corrispondente all'anzianità mancante al compimento dell'età pensionabile. In caso di calcolo contributivo o misto la maggiorazione è computata fino al raggiungimento dei 60 anni di età, a prescindere dal sesso e dalla gestione di appartenenza. La maggiorazione viene inoltre corrisposta sino al raggiungimento del limite massimo di 40 anni di contributi;
- C) è reversibile ai superstiti.

3) L'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità

Il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità sussiste, anche in assenza dei requisiti di anzianità contributiva, a condizione che l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio, e comunque purchè da tale causa non derivi il diritto a rendita a carico dell'Inail, dello Stato o di altri enti pubblici.

4) La pensione ai superstiti privilegiata indiretta per inabilità

E' riconosciuta ai superstiti di un lavoratore dipendente purché:

- A) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- B) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'Inail, o trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.



B) La pensione ai superstiti nel regime generale obbligatorio

1) Premessa

Con l'espressione "pensione ai superstiti" si è soliti indicare sia la pensione indiretta, sia la pensione di reversibilità.

La pensione indiretta viene erogata a favore dei soggetti che hanno diritto ad una pensione a seguito della morte di un lavoratore non ancora titolare di pensione, mentre la pensione di reversibilità consiste in un trattamento derivante da una pensione che era già in pagamento a favore del defunto.

2) Classificazione dei superstiti

A) Il Coniuge, quindi, sia la vedova come il vedovo: il coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti che contragga nuove nozze perde il diritto alla pensione; in questo caso al vedovo risposato, o alla vedova risposata, compete un assegno di importo pari a due annualità di pensione; se vi sono dei figli contitolari della pensione ai superstiti, la pensione viene riliquidata a favore dei soli orfani.

La pensione ai superstiti può venire erogata al verificarsi di precise condizioni anche se vi siano state sentenze di separazione o divorzio.

In particolare occorre tenere presente quanto segue:

A.1) In caso di separazione legale il diritto alla pensione ai superstiti normalmente rimane. La pensione non è tuttavia riconosciuta nell'ipotesi in cui il giudice, nella sentenza di separazione, abbia addebitato la responsabilità della separazione al coniuge successivamente rimasto vedovo: in tal caso la pensione verrà comunque erogata solo se la sentenza di separazione aveva disposto la corresponsione di assegni alimentari a favore del coniuge poi divenuto vedovo.

A.2) In caso di divorzio occorre prestare attenzione alle diverse situazioni che si possono essere determinate in epoca successiva allo scioglimento del matrimonio.

- La pensione non spetta se l'ex-coniuge superstite abbia contratto un nuovo matrimonio;

- La pensione può spettare all'ex-coniuge, che non abbia contratto nuovo matrimonio, alle seguenti condizioni:

l'ex-coniuge superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

la morte dell'ex-coniuge defunto deve essere avvenuta dopo il 1° marzo 1987

il versamento dei contributi relativi al lavoro prestato dall'ex-coniuge deceduto deve essere iniziato prima della sentenza di divorzio.

- La pensione può essere erogata anche qualora il defunto ex-coniuge si sia risposato; ove ricorrano particolari condizioni il Tribunale può infatti disporre che all'ex-coniuge superstite sia corrisposta una quota della pensione che spetta al coniuge-vedovo/a, al/ alla quale il defunto era legato da nuove nozze.

B) I figli, a seconda delle condizioni di seguito esposte:

- minori di 18 anni;

- maggiori di 18 anni, purché siano studenti, siano a carico del genitore defunto al momento della sua morte, e non prestino attività lavorativa retribuita, fino al compimento delle età sotto specificate:

fino al compimento dei 21 anni, in caso di studenti di scuola media o professionale;

fino al compimento dei 26 anni, se studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea;

- qualunque età, purché inabili ed a carico del genitore defunto al momento della sua morte: il diritto alla pensione cessa se in seguito viene meno lo stato di inabilità.

C) I genitori, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, oppure, se questi esistono, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, purché sussistano le seguenti condizioni:

siano di età superiore a 65 anni ;

non siano titolari di altra pensione;

risultino a carico del defunto al momento della sua morte.

- D) I fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, nè genitori, oppure, se questi esistono, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, purchè in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- non siano titolari di altra pensione;
 - risultino a carico del defunto al momento della sua morte;
 - siano riconosciuti permanentemente inabili.

3) Condizioni per l'erogazione della pensione ai superstiti

- A) il defunto era titolare di una pensione diretta;
- B) il defunto non era titolare di alcuna pensione: la pensione ai superstiti è erogata a condizione che il defunto al momento della morte potesse far valere una posizione contributiva con almeno 15 anni di contribuzione utile, ovvero, in alternativa, 5 anni di contribuzione in tutta la vita, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni precedenti il decesso dell'assicurato.

4) Misura della pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti viene erogata in misura percentuale rispetto a quella che spettava, o sarebbe spettata, al defunto: in ogni caso, la misura percentuale complessiva della pensione ai superstiti non potrà mai essere superiore al 100% della pensione diretta.

Le misure percentuali sono le seguenti:

- coniuge solo: **60% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**
- coniuge e un figlio: **80% ;**
- coniuge due o più figli: **100%;**

qualora abbiano diritto alla pensione ai superstiti i soli figli, si avranno le seguenti percentuali:

- a) un figlio: **70% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**
- b) due figli: **80%;**
- c) tre o più figli: **100% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**

qualora abbiano diritto i soli genitori, o i fratelli celibi, o le sorelle nubili, le percentuali saranno le seguenti:

- a) 1 genitore : 15% della pensione che sarebbe spettata al defunto
- b) 2 genitori: 30%
- c) 1 fratello o sorella: 15%
- d) 2 fratelli o sorelle: 30%
- e) 3 fratelli o sorelle: 45%
- f) 4 fratelli o sorelle: 60%
- g) 5 fratelli o sorelle: 75%
- h) 6 fratelli o sorelle: 90%
- i) 7 o più fratelli o sorelle: 100%

NOTE

1) Se il percettore della pensione ai superstiti è il solo coniuge, la pensione è percentualmente ridotta in caso di superamento di un determinata soglia reddituale, secondo lo schema seguente

- 25% : se il reddito supera di **3 volte** il trattamento minimo di pensione;
- 40% : se il reddito supera di **4 volte** il trattamento minimo di pensione;
- 50% : se il reddito supera di **5 volte** il trattamento minimo di pensione,

2) Nel caso in cui non vi sia il diritto alla pensione ai superstiti per alcun superstite, la normativa prevede che venga erogata una indennità **“UNA TANTUM”**, secondo condizioni diverse a seconda che l’indennità sia riconosciuta nell’ambito del sistema retributivo o contributivo. La percentuale della pensione a favore del coniuge superstite si riduce se il deceduto abbia contratto matrimonio oltre il 70.mo anno di età con persona più giovane di oltre 20 anni, e il matrimonio sia durato meno di 10 anni. In tal caso la misura della percentuale (60%) di pensione si riduce del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale, che non si applica in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili, è proporzionalmente rideterminata.



C) La totalizzazione: nota comune alle pensioni di inabilità e ai superstiti

I lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che nella loro carriera assicurativa hanno versato contributi in due o più gestioni pensionistiche diverse, possono chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi non coincidenti accreditati nelle diverse forme previdenziali al fine di ottenere una pensione unica. Ai fini della misura ogni gestione determina l'importo della quota di pensione corrispondente al periodo contributivo ivi maturato, secondo regole di calcolo legate ai diversi istituti di totalizzazione/cumulo o computo applicati nelle singole fattispecie. La totalizzazione consente, tra l'altro, il perfezionamento del diritto alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti, mentre non è consentita per ottenere l'assegno di invalidità: se però un titolare di assegno di invalidità viene riconosciuto inabile, può chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

La totalizzazione può essere esercitata dai superstiti anche se il decesso del lavoratore sia avvenuto prima che quest'ultimo abbia acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, a condizione però che il defunto abbia maturato i requisiti contributivi richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto al momento del decesso.

Per la pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi appartenenti all'Unione europea, o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.



RIFERIMENTI NORMATIVI

1. per i trattamenti previdenziali di invalidità :

legge 2 giugno 1984 n.222, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

art.1 (assegno ordinario di invalidità);

art.2 (pensione ordinaria di inabilità);

art.6 (assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità, pensione privilegiata indiretta per inabilità)

art.1, comma 42 della legge 8 agosto 1995, n.335 (riduzione percentuale della prestazione)

2. per le pensioni ai superstiti :

art.22, della **legge 21 luglio 1965, n.903** (disciplina della pensione ai superstiti)

art.11, della **legge 9 dicembre 1977, n.903** (estensione della pensione al vedovo)

C) La totalizzazione: nota comune alle pensioni di inabilità e ai superstiti

I lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che nella loro carriera assicurativa hanno versato contributi in due o più gestioni pensionistiche diverse, possono chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi non coincidenti accreditati nelle diverse forme previdenziali al fine di ottenere una pensione unica. Ai fini della misura ogni gestione determina l'importo della quota di pensione corrispondente al periodo contributivo ivi maturato, secondo regole di calcolo legate ai diversi istituti di totalizzazione/cumulo o computo applicati nelle singole fattispecie. La totalizzazione consente, tra l'altro, il perfezionamento del diritto alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti, mentre non è consentita per ottenere l'assegno di invalidità: se però un titolare di assegno di invalidità viene riconosciuto inabile, può chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

La totalizzazione può essere esercitata dai superstiti anche se il decesso del lavoratore sia avvenuto prima che quest'ultimo abbia acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, a condizione però che il defunto abbia maturato i requisiti contributivi richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto al momento del decesso.

Per la pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi appartenenti all'Unione europea, o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.



RIFERIMENTI NORMATIVI

1. per i trattamenti previdenziali di invalidità :

legge 2 giugno 1984 n.222, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

art.1 (assegno ordinario di invalidità);

art.2 (pensione ordinaria di inabilità);

art.6 (assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità, pensione privilegiata indiretta per inabilità)

art.1, comma 42 della legge 8 agosto 1995, n.335 (riduzione percentuale della prestazione)

2. per le pensioni ai superstiti :

art.22, della **legge 21 luglio 1965, n.903** (disciplina della pensione ai superstiti)

art.11, della **legge 9 dicembre 1977, n.903** (estensione della pensione al vedovo)

art.1, comma 20 della legge 8 agosto 1995, n.335 (indennità “una tantum”)

art.1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n.335 (riduzione percentuale della prestazione)

art.18, comma 5, del **D.L. 6 luglio 2011, n.98**, convertito dalla legge **15 luglio 2011, n.111** (riduzione della percentuale di pensione se il matrimonio è stato contratto dal dan-
te causa successivamente al compimento del 70.mo anno di età)

3. per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.42

art.1, del D.lgs. 184/1997

art.1, co. da 239 a 246 della legge 228/2012

art.3, del DM 282/1996

PROPOSTA DI LEGGE FAP

4. per la tipologia dei redditi da considerare per la concessione dell'Integrazione al mi- nimo vitale

Art.1, comma 3 della **legge 15 aprile 1985, n.140** e successive modifiche

5. Per il finanziamento della proposta di legge

Art 1, comma 709 legge 190 del 23 Dicembre 2014

